



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Alessandro Manzoni”
Comuni Maracalagonis - Burcei
Via Garibaldi n°64 09069 Maracalagonis (Ca)
070/789031 - 070/785235 sito: www.icmaracalagonis.edu.it
caic80700b@istruzione.it pec: caic80700b@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Approvato nella seduta del Collegio docenti del...

Delibera del Consiglio d'Istituto n. ____ del ____

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina i comportamenti delle alunne e degli alunni della Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Maracalagonis e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Esso si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, legalità, imparzialità, tutela della persona, diritto all'istruzione, inclusione e corresponsabilità educativa; trova fondamento nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134.

Si tiene altresì conto del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, della Direttiva ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, delle disposizioni sull'uso degli smartphone nel primo ciclo richiamate dalla nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, della Legge 17 maggio 2024, n. 70, del D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, riparativa e orientativa; sono sempre temporanee, proporzionate, motivate e ove possibile, volte alla riparazione del danno, alla riflessione critica e al reinserimento responsabile nella comunità scolastica.

Il Regolamento è illustrato agli studenti e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico ed è pubblicato sul sito istituzionale.

La scuola, in coerenza con il Patto educativo di corresponsabilità, garantisce:

- un ambiente educativo sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità di ciascuno;
- una valutazione trasparente e formativa;
- azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, del cyberbullismo e di ogni forma di discriminazione;
- interventi educativi e di supporto, anche personalizzati, in presenza di fragilità, disabilità o bisogni educativi specifici.

Richiede, nel contempo, alle studentesse e agli studenti il rispetto dei doveri previsti dal presente Regolamento e alle famiglie una collaborazione leale, costante e tempestiva.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Diritti delle studentesse e degli studenti

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una formazione qualificata e rispettosa dei tempi di crescita, delle capacità individuali e delle differenze personali, culturali, linguistiche e religiose.

Hanno diritto a essere informati in modo chiaro sulle norme che regolano la vita scolastica, sui criteri di valutazione, sui provvedimenti che li riguardano e sulle opportunità educative offerte dall'Istituto.

Hanno diritto alla tutela della riservatezza, alla sicurezza degli ambienti, alla prevenzione di ogni forma di violenza o discriminazione e all'accesso, nei limiti delle risorse disponibili e delle scelte organizzative dell'Istituto, agli strumenti e ai servizi di supporto utili al percorso formativo.

Art. 2 - Doveri delle studentesse e degli studenti

- Frequentare regolarmente le lezioni, rispettare gli orari e assolvere con impegno gli obblighi di studio.
- Assumere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni e di ogni altra persona presente a scuola un comportamento corretto, rispettoso e responsabile, anche nel linguaggio.
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal Regolamento d'Istituto e dai docenti, utilizzare correttamente locali, arredi, attrezzature e sussidi, contribuendo a mantenere decorosi gli spazi scolastici.
- Astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, pericolo o pregiudizio al regolare svolgimento delle attività didattiche, alla sicurezza delle persone o alla tutela della loro dignità, anche online.

Art. 3 - Regole di comportamento durante le attività scolastiche

Durante le lezioni, nei cambi d'ora, nell'intervallo, negli spostamenti, in palestra, nei laboratori e in ogni attività curricolare o extracurricolare, gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo corretto, prudente e rispettoso delle persone e delle cose.

Le uscite dall'aula durante le lezioni sono consentite solo previa autorizzazione del docente, per il tempo strettamente necessario e, di norma, a un solo alunno per volta.

Non è consentito consumare cibi o bevande durante le lezioni, salvo casi autorizzati per motivi di salute o esigenze particolari documentate. Durante l'intervallo gli studenti devono rispettare le regole di pulizia e raccolta differenziata.

Non è ammesso l'allontanamento dall'aula o dai luoghi di attività per finalità meramente disciplinari, salvo situazioni eccezionali e temporanee connesse all'immediata tutela dell'incolumità delle persone.

Art. 4 - Uso di smartphone, telefoni cellulari e altri dispositivi digitali

Nella scuola secondaria di primo grado è vietato l'uso di smartphone e telefoni cellulari per l'intera permanenza nei locali scolastici e durante tutte le attività organizzate dalla scuola, salvo espressa autorizzazione del docente per motivate finalità didattiche con dispositivi diversi dallo smartphone o nei casi previsti da PEI, PDP o specifiche esigenze di salute.

Resta sempre vietato effettuare, registrare, acquisire o diffondere immagini, audio, video, credenziali, dati personali o contenuti riferiti a compagni, famiglie, docenti o personale scolastico senza autorizzazione e senza titolo legittimante.

L'uso improprio dei dispositivi digitali può costituire, oltre che infrazione disciplinare, violazione della normativa in materia di privacy, tutela dell'immagine, sicurezza informatica e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, con eventuale segnalazione agli organi competenti.

Per comunicazioni urgenti tra scuola e famiglia si utilizzano i canali istituzionali dell'Istituto.

Art. 5 - Principi in materia disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato previamente informato dei fatti contestati e posto in condizione di esporre le proprie ragioni.

Nessuna sanzione può incidere sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari; gli effetti sul comportamento sono valutati nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Le sanzioni sono graduate in rapporto alla gravità del fatto, all'intenzionalità, al danno prodotto, alla reiterazione della condotta, all'età e al grado di maturazione dell'alunno, nonché all'eventuale presenza di particolari condizioni personali da considerare con attenzione educativa.

È favorita, ove possibile, la conversione della sanzione in attività educative, riparative, di cittadinanza attiva e riflessione guidata.

TITOLO II - SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - Tipologia delle sanzioni

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità crescente, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale da parte del docente e/o dal Dirigente Scolastico;
- b) richiamo scritto sul registro elettronico da parte del docente (nota disciplinare);
- c) consegna di elaborati o attività di riflessione/riparazione da parte del docente;
- d) convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato, il Coordinatore del Consiglio di classe, il docente;
- e) ammonizione scritta del Dirigente scolastico anche abbinata ad un'attività riflessiva da condividere con il gruppo classe;
- f) temporanea limitazione o esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche e viaggi di istruzione, con deliberazione motivata del Consiglio di classe;
- g) allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e contestuale svolgimento, di norma presso l'istituzione scolastica, di attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento posto in essere, allontanamento deliberato dal Consiglio di classe;
- h) allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale commisurate all'orario scolastico;
- i) allontanamento superiore a 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi di eccezionale gravità previsti dalla normativa, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Nei casi di danneggiamento o sottrazione di beni resta fermo l'obbligo di risarcimento, restituzione o ripristino, ove dovuto.

Art. 7 - Misure educative e riparative

Le sanzioni possono essere accompagnate o sostituite, quando compatibile con la gravità del fatto, da misure educative e riparative condivise con la famiglia.

Tali misure possono consistere, a titolo esemplificativo, in: elaborati scritti o multimediali di riflessione; attività utili alla comunità scolastica; collaborazione controllata al riordino di materiali e ambienti; percorsi guidati su rispetto, legalità, cittadinanza digitale, convivenza civile e gestione dei conflitti.

Le attività si svolgono sotto vigilanza del personale scolastico o, nei casi consentiti dalla normativa e da eventuali convenzioni, presso soggetti esterni individuati dall'Istituto nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Art. 8 - Quadro sintetico delle principali mancanze disciplinari

Tipologia	Esempi ricorrenti	Sanzioni di norma applicabili	Organo competente
Mancanze lievi	ritardi non giustificati; disturbo occasionale dell'attività didattica; dimenticanza del materiale didattico; inosservanze episodiche delle consegne o delle disposizioni dei docenti; abbigliamento non adeguato	richiamo verbale; richiamo scritto; eventuale convocazione famiglia	Docente; Coordinatore del CdC
Mancanze reiterate o serie	disturbo ripetuto dell'attività didattica; linguaggio irrispettoso; falsificazione firme; allontanamento non autorizzato; uso non consentito di oggetti o dispositivi; uso del cellulare; riprese non autorizzate; danneggiamento accidentale del materiale scolastico	richiamo scritto; attività riparativa; convocazione famiglia; ammonizione DS; eventuale esclusione da uscite; allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe
Mancanze gravi	atti di prevaricazione, minaccia, violenza fisica o psicologica; discriminazioni; danneggiamento non accidentale del materiale scolastico; fumo, alcol o sostanze stupefacenti; danneggiamenti volontari; diffusione di contenuti lesivi; bullismo e cyberbullismo	Richiamo scritto; convocazione famiglia; ammonizione DS; risarcimento; allontanamento da 3 a 15 giorni o oltre nei casi previsti	Docente; Dirigente Scolastico; Consiglio di classe / Consiglio di istituto

Art. 9 - Fattispecie riferibili a bullismo e cyberbullismo

Costituiscono mancanze di particolare gravità, se accertate, anche le condotte di insulto, derisione, esclusione deliberata, minaccia, diffusione di contenuti offensivi o umilianti, furto d'identità digitale, accesso abusivo ad account, condivisione non autorizzata di immagini o dati, manipolazione di contenuti, creazione di gruppi o profili finalizzati a isolare, intimidire o ridicolizzare altri studenti.

Tali condotte sono valutate con speciale attenzione alla tutela della vittima, alla tempestività dell'intervento educativo, alla conservazione delle prove digitali e alla necessità di attivare le procedure previste dalla normativa e dai protocolli interni dell'Istituto.

Art. 10 - Sanzioni in sede di esame e per attività esterne

Il presente Regolamento si applica anche alle infrazioni commesse durante le sessioni d'esame, durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, i progetti, le attività sportive e tutte le iniziative comunque organizzate dalla scuola.

In sede di esame le sanzioni sono irrogate dall'organo competente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione

Il Consiglio di classe può disporre, con motivazione espressa e previa valutazione del singolo caso, la non partecipazione ad uscite o viaggi di istruzione quando il comportamento dell'alunno, per gravità o recente reiterazione, sia incompatibile con le esigenze di sicurezza, vigilanza e buon andamento dell'attività.

TITOLO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Contestazione dei fatti e diritto di difesa

Il procedimento disciplinare si fonda sui principi di tempestività, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio.

Per i richiami verbali e per i richiami scritti di minore entità, la contestazione può avvenire contestualmente al fatto e la comunicazione alla famiglia assolve, di norma, anche funzione informativa dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni, esclusione da uscite o altri effetti rilevanti, il Dirigente scolastico o suo delegato assicura formale comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia, con indicazione essenziale dei fatti contestati e del termine o della sede per presentare osservazioni.

Art. 13 - Procedimento per le sanzioni che comportano allontanamento

Il docente che rileva il fatto redige tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico convoca l'alunno e la famiglia per l'audizione e acquisisce, se necessario, ulteriori elementi istruttori.

Il Consiglio di classe, riunito nella composizione prevista dalla normativa, delibera la sanzione motivata. Per sanzioni superiori a 15 giorni delibera il Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe.

Il provvedimento è notificato alla famiglia in forma scritta ed è immediatamente esecutivo, salva la facoltà di impugnazione.

TITOLO IV - IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 14 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che decide motivatamente entro 10 giorni.

Art. 15 - Organo di garanzia

È istituito presso l'Istituto l'Organo di Garanzia interno, presieduto dal Dirigente Scolastico, con il compito di esaminare i ricorsi presentati dagli studenti o dalle loro famiglie avverso le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti e di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento disciplinare.

L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- un docente, designato dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio di Istituto;

Per ciascun componente può essere individuato un membro supplente, designato con le medesime modalità, che subentra in caso di assenza o incompatibilità del membro titolare.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per la durata del Consiglio di Istituto che li ha designati.

L'Organo di Garanzia:

- decide sui ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
- verifica la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto;
- promuove il rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e dei principi di convivenza civile all'interno della comunità scolastica.

Qualora uno dei componenti sia direttamente coinvolto nel procedimento disciplinare oggetto di ricorso, è tenuto ad astenersi dalla partecipazione alla decisione ed è sostituito dal membro supplente.

Nel corso della riunione il genitore può presentare memorie e scritti difensivi.

L'Organo di garanzia, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il ricorso è accolto dall'Organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal Presidente.

Di tutte le riunioni dell'Organo di garanzia è redatto verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il provvedimento dell'Organo di garanzia è assunto in via definitiva e viene trasmesso all'Ufficio di Segreteria per la comunicazione all'interessato per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione.

Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale, illustrato alle famiglie e agli studenti e richiamato nel Patto educativo di corresponsabilità.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il Regolamento può essere aggiornato con deliberazione degli organi collegiali competenti, anche in relazione a successive innovazioni normative o organizzative.